Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

CHECKLIST

Per studi professionali
Pratiche camerali e attività regolamentate

RISORSA

N. 52/2026
Aggiornata al 15/10/2026
38 punti di controllo

Checklist apertura ditta individuale di agente, broker o collaboratore assicurativo (RUI sezioni A, B, E)

Requisiti, iscrizione al RUI, ordine delle pratiche e adempimenti fiscali e previdenziali per chi avvia in forma individuale un'attività di intermediazione assicurativa.

L'intermediazione assicurativa è un'attività riservata: si esercita solo dopo l'iscrizione nel Registro unico degli intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS. La sezione dipende dal ruolo: **A** per l'agente che agisce per conto di una o più imprese, **B** per il broker che opera su incarico del cliente, **E** per il collaboratore (subagente, addetto) che opera fuori dai locali di un intermediario iscritto in A, B, D o F. Non è consentita l'iscrizione contemporanea in più sezioni.

Per la ditta individuale all'abilitazione IVASS si aggiunge la parte d'impresa: partita IVA, Registro imprese/REA, INPS. La checklist segue l'ordine con cui conviene muoversi nella pratica. Per la parte camerale generale si veda la checklist delle pratiche al Registro imprese.

01 Inquadrare il ruolo e la sezione corretta

- [] Qualificare il rapporto: mandato da una o più imprese (agente, sez. A), incarico del cliente senza rappresentanza delle imprese (broker, sez. B) oppure collaborazione con un intermediario già iscritto (sez. E)
 art. 109, c. 2, lett. a), b), e), D.Lgs. 209/2005 (CAP)
- [] Verificare che il cliente non sia già iscritto in un'altra sezione: l'iscrizione contemporanea in più sezioni è vietata; per cambiare sezione serve la domanda di passaggio
 art. 109, c. 2, ult. periodo, CAP; art. 34 Reg. IVASS 40/2018
- [] Per la collaborazione in sez. E, identificare l'intermediario di riferimento (iscritto in A, B, D o F): è lui che presenta la domanda di iscrizione
 art. 109, c. 4, CAP; art. 25 Reg. IVASS 40/2018
- [] Se l'attività sarà svolta anche tramite sito internet o profili social, censire domini e sottodomini da comunicare al RUI
 art. 109, c. 2-bis, CAP; artt. 5 e 22 Reg. IVASS 40/2018

Da sapere. Gli addetti che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario non si iscrivono in sezione E, ma devono comunque avere i requisiti di onorabilità e professionalità. La ditta individuale ha senso, in pratica, per chi opera fuori dai locali, con autonomia organizzativa.

02 Requisiti soggettivi e professionali

- [] Onorabilità: godimento dei diritti civili, assenza delle condanne e delle situazioni ostative elencate (procedure concorsuali, misure antimafia), non iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi
 art. 110, c. 1, CAP
- [] Verificare che il cliente non sia pubblico dipendente a tempo pieno, o a tempo parziale oltre la metà dell'orario pieno (vale per sezioni A, B ed E)
 artt. 10, c. 1, lett. b), e 22, c. 1, lett. b), Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezioni A e B: aver superato la prova di idoneità IVASS (esame scritto a risposta multipla, idoneità con almeno 60/100); per l'ammissione serve il diploma di istruzione secondaria superiore
 art. 110, c. 2, CAP; art. 84 Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezione E: diploma di istruzione secondaria superiore e corso di formazione di almeno 60 ore svolto nei 12 mesi precedenti la domanda, con test di verifica, organizzato dall'intermediario o dall'impresa
 art. 111, c. 4, CAP; artt. 22, 88 e 90 Reg. IVASS 40/2018
- [] Raccogliere i nominativi delle persone con cui il cliente ha stretti legami, da dichiarare nella domanda (sezioni A e B)
 art. 10, c. 1, lett. f), e c. 2, Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezione E: l'intermediario accerta onorabilità e requisiti su documentazione non anteriore a 90 giorni dalla trasmissione della domanda
 art. 22, c. 4, Reg. IVASS 40/2018

03 Garanzie: polizza RC, Fondo di garanzia, conto separato

- [] Sezioni A e B: stipulare la polizza RC professionale con decorrenza dalla data di iscrizione, scadenza al 31 dicembre e rinnovo annuale; massimali minimi € 1.564.610 per sinistro e € 2.315.610 annui
 art. 110, c. 3 e 3-bis, CAP; art. 11 Reg. IVASS 40/2018; Reg. delegato (UE) 2024/896
- [] Controllare le clausole minime: copertura di dipendenti e collaboratori (anche iscritti in E), postuma di tre anni per sinistri denunciati dopo la cessazione, franchigie non opponibili ai terzi, validità in tutti gli Stati UE
 art. 11, c. 2, Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezione E: nessuna polizza propria obbligatoria; verificare che l'intermediario di riferimento attesti nella domanda l'inclusione del collaboratore nella sua copertura
 art. 24 Reg. IVASS 40/2018
- [] Broker (sez. B): aderire al Fondo di garanzia dei mediatori presso CONSAP, requisito per l'iscrizione
 art. 115 CAP; art. 10, c. 1, lett. e), Reg. IVASS 40/2018

- [] Se si incassano premi o si pagano indennizzi: aprire il conto separato intestato all'intermediario in tale qualità, oppure valutare la fideiussione bancaria alternativa prevista dal Codice
 art. 117 CAP; artt. 63-64 Reg. IVASS 40/2018

Iscrizione da inoperativo. Chi ha i requisiti ma non ha ancora la polizza (o, per la sez. A, un incarico) può essere iscritto come *inoperativo*. La ripresa dell'operatività va comunicata entro cinque giorni lavorativi e richiede polizza con decorrenza dalla ripresa, per la sez. A almeno un incarico e, per le persone fisiche, l'aggiornamento professionale (artt. 10, c. 3, e 43, c. 2, Reg. IVASS 40/2018).

04 Domanda di iscrizione al RUI

- [] Dotare il cliente di un indirizzo PEC (obbligatorio per chi chiede l'iscrizione in A o B)
 art. 8 Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezioni A e B: presentare la domanda tramite il portale web del RUI con accesso personale SPID, CIE o CNS
 artt. 8-bis, 9 e 12 Reg. IVASS 40/2018
- [] Pagare la tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e l'imposta di bollo, attestandolo nella domanda
 art. 12, c. 2, Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezione E: la domanda è presentata dall'intermediario di riferimento, che attesta formazione, requisiti, copertura e versamento della tassa di concessione governativa da parte del collaboratore
 artt. 22, c. 4, 24 e 25 Reg. IVASS 40/2018
- [] Monitorare l'esito sul portale RUI: l'IVASS comunica l'iscrizione con la data di accoglimento oppure un preavviso di rigetto con termine per integrare
 art. 29 Reg. IVASS 40/2018
- [] Agente: verificare che l'impresa mandante comunichi all'IVASS il conferimento dell'incarico (entro dieci giorni lavorativi dall'atto)
 art. 43, c. 4, Reg. IVASS 40/2018

> **Attenzione.** L'attività di intermediazione non può iniziare prima dell'iscrizione. L'intermediazione senza iscrizione al RUI è reato, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 (art. 305, c. 2, CAP): la data di inizio comunicata al Registro imprese non deve mai precedere l'iscrizione al RUI (e, per A e B, l'operatività).

05 Ordine delle pratiche d'impresa: partita IVA, Registro imprese, INPS

L'iscrizione al RUI è personale e non presuppone la partita IVA. Non c'è una norma che imponga un ordine tra le due pratiche: è un consiglio operativo. Nella pratica conviene ottenere prima l'iscrizione (o almeno l'esito positivo dell'istruttoria) e poi aprire la posizione d'impresa con la Comunicazione unica, indicando come data di inizio quella dell'effettiva operatività. Per gli aspetti generali sull'apertura si veda la guida all'apertura della partita IVA.

- [] Presentare la Comunicazione unica al Registro imprese: vale per iscrizione al Registro imprese/REA, attribuzione della partita IVA e posizione previdenziale
 art. 9 D.L. 7/2007
- [] Rispettare il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività per la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA
 art. 35 D.P.R. 633/1972
- [] Indicare il codice ATECO 2025 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni" (codice unico per agenti, broker e subagenti; i vecchi 66.22.01-04 sono ATECO 2007)
 Classificazione ATECO 2025 (ISTAT)
- [] Tenere pronti gli estremi dell'iscrizione al RUI (numero e sezione), da riportare nella descrizione dell'attività esercitata
- [] Chiedere l'iscrizione alla Gestione commercianti INPS, verificati i requisiti di titolarità, piena responsabilità, abitualità e prevalenza
 L. 613/1966; art. 29, c. 1, L. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, c. 203, L. 662/1996
- [] Pianificare i contributi INPS 2026: aliquota base 24,48% sul reddito d'impresa, con minimale di reddito € 18.808
 circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026

06 Enasarco, IVA e ritenute: le trappole tipiche

- [] Non iscrivere all'Enasarco l'agente o il collaboratore assicurativo: gli iscritti al registro degli intermediari non sono soggetti agli obblighi di previdenza integrativa degli agenti di commercio
 art. 343, c. 6, CAP
- [] Fatturare le provvigioni di intermediazione assicurativa in esenzione IVA (intermediazione relativa alle operazioni di assicurazione)
 art. 10, c. 1, n. 9), in relazione al n. 2), D.P.R. 633/1972
- [] Dal 1° aprile 2024 le provvigioni degli agenti (per le prestazioni rese alle imprese) e dei mediatori di assicurazione subiscono la ritenuta d'acconto: 23% sul 50% delle provvigioni
 art. 25-bis D.P.R. 600/1973; art. 1, cc. 89-90, L. 213/2023; circ. Agenzia delle entrate n. 7/E del 21 marzo 2024
- [] Se il cliente si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi, inviare ai preponenti la dichiarazione per la ritenuta commisurata al 20% delle provvigioni
 art. 25-bis D.P.R. 600/1973
- [] Verificare la convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario tenendo conto delle ritenute subite e dei requisiti di accesso
 L. 190/2014, art. 1, cc. 54 ss.

Antiriciclaggio. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano nei rami vita sono soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, conservazione, segnalazione delle operazioni sospette. Va previsto fin dall'avvio (art. 3, c. 2, lett. o), D.Lgs. 231/2007).

07 Adempimenti periodici e variazioni

- [] Ogni anno: rinnovare la polizza RC e pagare il contributo di vigilanza (sezioni A, B, F), nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il contributo è dovuto anche dagli inoperativi
 art. 44, cc. 1 e 2, Reg. IVASS 40/2018; art. 336 CAP
- [] Broker: versare ogni anno anche il contributo al Fondo di garanzia
 art. 44, c. 1, lett. b), Reg. IVASS 40/2018; art. 115 CAP
- [] Aggiornamento professionale di almeno 30 ore annue, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione o all'inizio dell'attività
 art. 89 Reg. IVASS 40/2018
- [] Comunicare all'IVASS entro cinque giorni lavorativi la perdita di un requisito, ed entro trenta giorni lavorativi le variazioni dei dati e l'inizio di un periodo di inoperatività
 art. 43, cc. 1 e 3, Reg. IVASS 40/2018
- [] Sezione E: alla cessazione del rapporto l'intermediario comunica l'interruzione entro trenta giorni lavorativi; in mancanza può farlo il collaboratore
 art. 43, c. 7, Reg. IVASS 40/2018
- [] Allineare Registro imprese e Agenzia delle entrate a ogni variazione (sede, attività, cessazione) e chiedere la cancellazione dal RUI se l'attività cessa: finché si resta iscritti, anche da inoperativi, il contributo di vigilanza è dovuto
 artt. 30 e 44, c. 2, Reg. IVASS 40/2018

ADEMPIMENTO	CHI	TERMINE
Contributo di vigilanza IVASS	Iscritti A, B, F (anche C e D; non la sez. E)	Annuale, secondo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 336 CAP); dovuto anche dagli inoperativi
Rinnovo polizza RC	Iscritti A e B	Scadenza al 31 dicembre, rinnovo annuale
Contributo Fondo di garanzia	Broker (sez. B)	Annuale, misura fissata con decreto ministeriale
Aggiornamento professionale	Iscritti A, B ed E	30 ore per anno solare
Perdita di requisiti	Iscritti A, B (per E: l'intermediario)	5 giorni lavorativi
Variazioni dei dati	Iscritti A e B	30 giorni lavorativi

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), artt. 109, 110, 111, 115, 117, 305, 336, 343

Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, testo consolidato pubblicato dall'IVASS (da ultimo Provv. IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026)

Regolamento delegato (UE) 2024/896 della Commissione, applicabile dal 9 ottobre 2024

D.P.R. 633/1972, artt. 10 e 35

D.P.R. 600/1973, art. 25-bis; L. 213/2023, art. 1, cc. 89-90; circ. Agenzia delle entrate n. 7/E/2024

D.L. 7/2007, art. 9

L. 613/1966; L. 160/1975, art. 29; L. 662/1996, art. 1, c. 203; circolare INPS n. 14/2026

D.Lgs. 231/2007, art. 3

Classificazione ATECO 2025 (ISTAT)

Lavoriamo anche *con gli studi*

Supporto su operazioni straordinarie, pratiche complesse e gestione degli adempimenti: in collaborazione, nel rispetto del rapporto con il vostro cliente.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.